



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 1482 DEL 22/09/2022

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 213 del 20/09/2022

OGGETTO: UTILIZZO CONDIVISO, A TEMPO PARZIALE, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI NARDÒ, PER LA DURATA DI UN ANNO, SALVO PROROGA. IMPEGNO DI SPESA.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 20/09/2022

Il Responsabile del procedimento
RUGGIERO FRANCESCA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 213 DEL 20/09/2022 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 20/09/2022

Il Dirigente/Responsabile
RUGGIERO FRANCESCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 398 del 24/03/2018, con la quale è stata affidata la responsabilità del Servizio "*Risorse Umane e Organizzazione*";

Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. 2005 dell'1/12/2021, con la quale è stata rinnovata la titolarità della P.O. "*Affari Generali e Organizzazione*", istituita ed individuata con deliberazione di G.C. n. 299/2019, e delegate le funzioni ivi indicate;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23/11/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/05/2022, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 (art. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267/2000; art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, approvato con deliberazione di G.C. n. 156/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05/01/2022 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance provvisorio per l'esercizio 2022;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Premesso:

che, con nota prot. n. 0038064 del 09.08.2022, questo Ente ha chiesto al Comune di Nardò, in un'ottica di collaborazione tra istituzioni, di potersi avvalere della prestazione lavorativa della sig.ra Annalisa Sodo - dipendente a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di "*istruttore amministrativo contabile*" (cat. C), con consolidata esperienza in ambito tributario - per la durata di anni uno (1), salvo proroga, e per n. quindici (15) ore settimanali, mediante convenzione ex art. 14 CCNL di settore sottoscritto il 22.01.2004, allo scopo di assicurare continuità alle attività di controllo e accertamento di competenza del Servizio Entrate e Riscossione, in cui sussistono significative carenze di organico, *nelle more* dell'attuazione delle determinazioni organizzative assunte in sede di Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024;

che, con nota del 02.09.2022, assunta al prot. comunale n. 0042206 del 07.09.2022, la citata dipendente ha comunicato la propria disponibilità all'assegnazione provvisoria presso questo Ente per n. dieci (10) ore settimanali;

che, con nota prot. n. 0052148 del 12.09.2022 (acclarata al prot. di questo Ente con n. 0042876 di pari data), il Comune di Nardò ha trasmesso la deliberazione di G.C. n. 372 del 06.09.2022, con la quale ha espresso il proprio assenso all'utilizzo condiviso in convenzione della dipendente Annalisa Sodo, ex art. 14 CCNL 20.01.2004, per n. dieci (10 ore) settimanali a decorrere dal 15.09.2022 e per la durata di anni uno, salvo proroga, a tal fine rimettendo il relativo schema di convenzione;

che, con deliberazione n. 234 del 15.09.2022, la Giunta Comunale ha preso atto di quanto innanzi ed ha, conseguentemente, approvato lo schema di convenzione per l'utilizzo della predetta dipendente, con decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione;

Richiamati:

l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 e l'art. 30, comma 2-*sexies*, del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplinano l'utilizzo in assegnazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni ed il riparto, tra l'ente di appartenenza e l'ente utilizzatore, degli oneri relativi al trattamento economico corrisposto al dipendente, per la durata dell'assegnazione;

l'art. 1, comma 413 della L. n. 288/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevede che, a decorrere dal 01.01.2013, i provvedimenti con i quali sono disposte assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 30, comma 2 *sexies*, del D.Lgs. n. 165/2001, sono adottati di intesa tra le amministrazioni coinvolte, con l'assenso del dipendente interessato;

l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che dispone che *“ In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...”*;

l'art. 1, comma 124, della L. 30/12/2018, n. 145, il quale ha espressamente previsto che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;

la deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG Sezione Autonomie della Corte dei Conti nella parte in cui, confermando i principi enunciati nella precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG, dispone che: *“nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell'ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di*

ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis". Nello "scavalco condiviso", infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand'anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all'ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni "a scavalco" ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche";

l'art. 3 della convenzione in argomento, il quale prevede che la spesa per il trattamento economico corrisposto in favore della dipendente assegnata è suddivisa proporzionalmente, in ragione del tempo di lavoro dallo stesso prestato, tra il Comune di Galatina e il Comune di Nardò;

Considerato:

in particolare, che a termini della prefata convenzione, il Comune di Galatina è tenuto a rimborsare al Comune di Nardò il trattamento economico fondamentale ed accessorio (indennità per specifiche responsabilità) per la parte dell'orario d'obbligo espletato presso il Comune, oltre i relativi oneri contributivi e riflessi;

che la spesa a carico del Comune per la dipendente assegnata, relativa al periodo dal 19.09.2022 e sino al 18.09.2023 – determinata in misura proporzionale all'orario di lavoro da espletarsi presso questo Ente (n. 10 ore settimanali) – è pertanto pari, presuntivamente, a complessivi € 9.825,24 (come da attestazione in atti, del Servizio Risorse Umane e Organizzazione – Area Stipendi), comprensiva degli oneri riflessi quantificati in € 1.950,09 ed IRAP per € 616,95;

che alla suddetta spesa di € 9.825,24 può farsi fronte con imputazione contabile al capitolo di PEG 1101200 "Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, convenzione, ecc)" del bilancio 2022/2024, di cui € 2.799,52 con esigibilità 2022 e € 7.025,72 con esigibilità 2023;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 30, comma 2 *sexies*, del D. Lgs. n. 165/2001;

l'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

l'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

1) per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di impegnare la somma complessiva di € 9.825,24, comprensiva di oneri riflessi quantificati in € 1.950,09 e di IRAP per € 616,95 – corrispondente al trattamento economico da rimborsare in favore del Comune di Nardò, a termini di convenzione, per il tempo di lavoro prestato dalla Sig.ra Annalisa Sodo (dipendente di ruolo del Comune di Nardò) per il periodo dal 19.09.2022 al 18.09.2023 (n. 10 ore settimanali), presso il Servizio Entrate e Riscossione della Direzione Servizi Finanziari di questo Ente – con imputazione contabile sul bilancio 2022/2024, come di seguito indicato:

€ 9.825,24 sul capitolo 1101200 - *Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, convenzioni, ecc.)* – Cod. bilancio 01.10.1.09 - V livello U.1.09.01.01.001 - *Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)*;

di cui:

€ 2.799,52 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2022;

€ 7.025,72 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2023;

2) di dare atto che il trattamento economico spettante alla Sig.ra Annalisa Sodo è alla stessa corrisposto dal Comune di Nardò e che questo Ente provvederà al rimborso delle somme di cui innanzi, in favore dell'Amministrazione di appartenenza, previa richiesta di quest'ultima;

3) di dare atto che l'impegno assunto con il presente atto ed il programma dei pagamenti conseguenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000);

4) di dare atto della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC);

5) di disporre la pubblicazione dei dati di cui al presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Personale non a tempo indeterminato*" (Personale in Convenzione), ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000**

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 213 DEL 20/09/2022 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio
1.09.01.01		01.10		1101200		2022
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno	
434	N. 2371	€ 2.799,52	Impegno	N. 0	€ 0,00	

Descrizione Creditore

COMUNE DI NARDO' (LE)

Codice Fiscale: **82001370756** - P.Iva: **01133430759**

Descrizione Impegni Assunti

**UTILIZZO CONDIVISO, A TEMPO PARZIALE, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE DIPENDENTI
DEL COMUNE DI NARDÒ, PER LA DURATA DI UN ANNO, SALVO PROROGA. IMPEGNO DI
SPESA.**

DATA 22/09/2022

Il Dirigente/Responsabile

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **3522**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 11/10/2022 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 11/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(FIORITA MARIA ROSARIA)